

TI_GERICHTE 14.1998.00020 vom 10. Juni 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-06-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1998.00020

FR: TI_GERICHTE 14.1998.00020 du 10 juin 1998

IT: TI_GERICHTE 14.1998.00020 del 10 giugno 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il debitore, uscito perdente dalla procedura di rigetto provvisorio ormai divenuta inimpugnabile, ha un ultimo mezzo di difesa: l'azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv.2 LEF che gli consente due obiettivi: a) prolungare gli effetti solo provvisori del pronunciato di rigetto provvisorio dell'opposizione; b) sottoporre la vertenza al giudizio di merito in procedura ordinaria. Il rigetto provvisorio diviene quindi pienamente esecutivo, dopo che il giudizio sommario è cresciuto in forza di giudicato formale, solo in una delle ipotesi seguenti: - l'escusso non propone azione di disconoscimento; - l'azione di disconoscimento è respinta; - l'azione di disconoscimento è stata stralciata dai ruoli (ad es. per omessa anticipazione delle spese, cfr. DTF 113 III 86). Se invece l'azione ex art. 83 cpv.2 LEF viene accolta, si ha decadenza di ogni effetto della o delle decisioni di rigetto come pure dell'esecuzione nel suo complesso (Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, SchKG, 4. ediz. 1997, Art. 83, n.18; Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, §19 n.105).

E. 2

Le spese della procedura di rigetto dell'opposizione come pure le indennità ex art. 62 cpv.1 OTLEF costituiscono spese esecutive (Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, op. cit., Art. 68 n.2; Amonn / Gasser, op. cit., §19 n.20; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §20 n.20), ritenuto che - se è stata proposta azione di disconoscimento - in tale sede sarà deciso anche sulle spese connesse alla pregressa procedura sommaria (cfr. BLSchK 1975 p.144) come pure sulle indennità ex art. 62 cpv.1 OTLEF (DTF 47 III 120-121). La soluzione contraria, benché ipotizzabile e già attuata (cfr. SJZ 1964, p.272, n.187), non è opportuna dal profilo dell'economia del diritto poiché determina un aumento delle dispute giudiziali su questioni ancora suscettibili di mutamenti: il diritto, come strumento di pace (cfr. Arnold Koller, Der Kampf ums Recht als Aufgabe des Juristen, in: SJZ 1994 p.109: "die ursprünglichste Funktion des Rechts ist die Friedensfunktion"), deve pertanto optare - tra più soluzioni sostenibili - per quella che permette di meglio raggiungere tale obiettivo purché non vi sia pregiudizio irreparabile per gli altri soggetti di diritto interessati.

E. 3

Ne consegue che spese e indennità riferite alla procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non consentono di ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione quando è ancora pendente, come nel caso di specie, l'azione di disconoscimento del debito.

E. 4

Anche dal profilo dogmatico non appare del tutto logico che si possa proseguire l'esecuzione su un accessorio (spese e indennità della procedura sommaria) quando sul credito principale vi è ancora disputa di merito (azione ex art. 83 cpv.2 LEF): il principio minus a maiore continetur impone di attendere l'esito della vertenza sostanziale.

E. 5

Dalla narrativa fattuale sub B si evince che non può darsi rigetto definitivo dell'opposizione sulla tassa esecutiva di fr. 1'500.-- e sull'indennità di fr. 12'000.--, per complessivi fr. 13'500.--, per il riferimento alla sentenza pretorile del 12 dicembre 1996 di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo nell'esecuzione n. _____ (doc. C), oggetto della nota azione di disconoscimento del debito. Nihil obstat invece al rigetto definitivo sulle altre posizioni (fr. 7'700.--: formazione dell'inventario, doc. D; fr. 930.--: cauzione processuale, doc. E; fr. 500.--: cauzione processuale, doc. F), per complessivi fr. 9'130.--, non strutturalmente connesse con la pregressa procedura di rigetto provvisorio nel senso che la loro causa non deriva direttamente dal processo sommario di rigetto ex art. 82 LEF.

E. 6

L'appello dell'escussa deve quindi essere parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità nei due ordini di giudizio seguono la soccombenza per 3/5 della _____ e per 2/5 della _____ (art. 48, 49, 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF). Richiamati gli art. 80 cpv.1 e 83 cpv.2 LEF PRONUNCIA I. L'appello 2 marzo 1998 _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 18 febbraio 1998 della Segretaria assessore del Distretto di Lugano è così riformata: " 1. L'istanza 16 gennaio 1998 della _____ è parzialmente accolta e, di conseguenza, l'opposizione interposta dalla _____ al precetto esecutivo n. _____ del 12/13 gennaio 1998 dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 9'130.-- oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 1998. 2. La tassa di giustizia in fr. 210.-- è a carico per 3/5 della _____ e per 2/5 della _____ la _____ rifonderà alla controparte Fr. 200.-- per parte di indennità". II. La tassa di giustizia d'appello in Fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, è a carico per 3/5 della _____ e per 2/5 della _____; la _____ rifonderà alla controparte Fr. 300.-- per parte di indennità. III. Intimazione a: _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.